

05094-20



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. Gerardo SABEONE	- Presidente -	Sent. n. sez. 81/2020
Dott. Enrico Vittorio Stanislao SCARLINI	- Consigliere -	UP - 14/1/2020
Dott. Alfredo GUARDIANO	- Consigliere -	R.G.N. 40757/2019
Dott. Luca PISTORELLI	- Consigliere Relatore -	
Dott. Barbara CALASELICE	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) , nata a (omissis) ;
(omissis) , nato a (omissis) ;

avverso la sentenza del 29/3/2019 della Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi per gli imputati l'avv. (omissis) e l'avv. (omissis) , che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di (omissis) Valentina e (omissis) per i reati di lesioni volontarie aggravate e violenza privata aggravata commessi in concorso con (omissis), nei cui confronti si è proceduto separatamente, ai danni di (omissis) all'interno del supermercato di cui questi era dipendente.

2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati.

2.1 Il ricorso proposto nell'interesse della (omissis) articola tre motivi.

2.1.1 Con il primo viene eccepita l'inutilizzabilità delle immagini riprese dall'impianto di video sorveglianza del supermercato in quanto estratte e riversate su supporto informatico senza l'osservanza delle garanzie previste dalla legge processuale e la nullità delle ordinanze con il quale il giudice di primo grado ha ammesso. In tal senso erroneamente la Corte territoriale, nel rigettare analoga eccezione, avrebbe escluso che il suddetto impianto costituisca un sistema informatico, negando conseguentemente l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 247 comma 1-bis, 256 comma 1 e 259 comma 2 c.p.p. come introdotti o modificati dalla l. n. 48/2008. Non di meno, secondo la ricorrente, la stessa Corte altrettanto erroneamente ha affermato che nel giudizio di primo grado la difesa non avrebbe contestato la conformità tra le immagini contenute in una "pen-drive" fornita dai responsabili del supermercato e quelle riversate sul supporto acquisito agli atti. In ogni caso i giudici di merito erano tenuti ad accertare tale circostanza e avrebbero violato il diritto di difesa dell'imputata non consentendole di effettuarlo, non essendo stata mai acquisita la menzionata pen-drive, né non accogliendo la richiesta di audizione della teste (omissis) e cioè di colei che la consegnò agli inquirenti dopo aver estrapolato le immagini di asserito interesse dall'impianto di videosorveglianza.

2.1.2 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito all'effettiva sussistenza della condotta concorsuale addebitata alla (omissis). In proposito la Corte territoriale avrebbe omesso il doveroso confronto con i rilievi critici articolati sul punto con il gravame di merito. In particolare il giudice dell'appello non avrebbe considerato come dalle stesse dichiarazioni della persona offesa emerge come il diverbio insorto con gli imputati non sia stato provocato dall'intenzione di impedirgli di svolgere la sua attività di sorvegliante - peraltro nemmeno formalmente affidatagli - quanto piuttosto dal suo stesso atteggiamento sgarbato. Quanto poi al ruolo dell'imputata nella successiva aggressione del (omissis), la sentenza avrebbe fornito una ricostruzione disancorata dalle risultanze processuali pur evidenziate nei motivi d'appello, posto che sempre la persona offesa, come anche la teste (omissis), hanno indicato nel fratello della (omissis) e nel (omissis) i soggetti che si sono avvicinati al (omissis) insultandolo e minacciandolo.

Non di meno la Corte avrebbe ignorato la testimonianza del (omissis), il quale ha riferito che l'imputata si fosse rivolta a lui per intervenire e placare gli animi. L'unica condotta addebitabile alla (omissis) sarebbe dunque quella di aver lanciato a terra due pacchi di pasta, ma dopo che il fratello aveva già colpito il (omissis) consumando il reato di lesioni. Peraltro dal compendio probatorio di riferimento nemmeno emergerebbe che tale "lancio" fosse diretto verso la persona offesa, piuttosto che verso il (omissis) al fine dal farlo desistere da ulteriori azioni violente.

2.1.3 Con il terzo ed ultimo motivo vengono dedotti analoghi vizi in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, nonché difetto di motivazione in ordine all'eccepito difetto di consapevolezza da parte dell'imputata delle condizioni fisiche della persona offesa ed alla conseguente inconfigurabilità nei suoi confronti dell'aggravante di cui all'art. 36 l. n. 104/1992 contestata in riferimento al delitto di lesioni.

2.2 Il ricorso del (omissis) articola quattro motivi.

2.2.1 Con il primo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione in merito all'affermata capacità processuale dell'imputato. In tal senso, con ordinanza del 12 settembre 2018, il Tribunale, violando peraltro l'art. 299 comma 4-ter c.p.p., avrebbe illegittimamente rigettato la richiesta di disporre apposito accertamento peritale nonostante le precarie condizioni del (omissis) documentate dalla difesa, pur avendo contraddittoriamente rinviato l'udienza fissata per l'esame dell'imputato in ragione del suo stato di salute, che gli impediva anche all'udienza successiva di rendere interrogatorio, rimanendo pregiudicato nell'esercizio del suo diritto di difesa. Su tali questioni la Corte territoriale avrebbe invece sostanzialmente omissis di motivare.

2.2.2 Con il secondo motivo vengono denunciati vizi di motivazione in merito all'affermato concorso dell'imputato nella consumazione dei reati contestati. Dalle riprese filmate della vicenda, correttamente descritte nella sentenza impugnata, emerge secondo il ricorrente infatti che il (omissis) non abbia in alcun modo partecipato all'aggressione ai danni del (omissis), avendo anzi cercato di trattenere il (omissis) quando questi colpì la persona offesa, senza prodursi in alcun comportamento esteriore interpretabile come apprezzabile contributo anche solo morale alla consumazione delle condotte criminose poste in essere del tutto autonomamente ed estemporaneamente dal presunto complice.

2.2.3 Con il terzo e quarto motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 116 c.p. in relazione al reato di lesioni ed all'affermata efficienza causale delle minacce addebitate al (omissis) nella realizzazione dello stesso, posto che lo stesso,

come già ricordato, sarebbe frutto di una estemporanea e non prevedibile deliberazione del (omissis).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del (omissis) è fondato nei limiti che verranno illustrati, mentre quello della (omissis) è nel complesso infondato e deve pertanto essere rigettato.

2. Pregiudiziale è l'esame delle eccezioni processuali svolte con il primo motivo di entrambi i ricorsi.

2.1 Quella sollevata dalla (omissis) è invero manifestamente infondata e generica. Anzitutto va ricordato che, come si ricava dalla ricostruzione effettuata nella sentenza impugnata rimasta incontestata sul punto, le immagini dell'impianto di videosorveglianza del supermercato vennero visionate nell'immediatezza dagli operanti intervenuti, uno dei quali provvide altresì a riprenderle con il proprio cellulare, ottenendo dunque un autonomo filmato la cui corrispondenza all'originale è stata confermata dagli stessi operanti nel corso delle loro deposizioni e dal quale sono stati estratti alcuni fotogrammi allegati al fascicolo del dibattimento. Il giorno successivo una dipendente dell'esercizio provvide invece a consegnare su apposito supporto informatico (la "pen-drive" citata dalla ricorrente) la registrazione delle riprese, il cui contenuto veniva poi trasferito su DVD e per tale mezzo acquisito agli atti dal Tribunale.

2.2 Ciò premesso deve escludersi che le immagini acquisite dal Tribunale in quanto prova documentale dei fatti per cui si procede siano inutilizzabili, come invece eccepito dalla ricorrente. La loro acquisizione non è infatti avvenuta in violazione di alcun divieto stabilito dalla legge, che certamente non è rinvenibile nell'eventuale mancata adozione delle cautele previste dalle disposizioni citate nel ricorso per l'estrazione e la conservazione dei dati contenuti in un sistema informatico. Infatti, non solo alcuna di tali disposizioni sanziona con l'inutilizzabilità l'inosservanza delle modalità di acquisizione della prova, ma nemmeno tipizza effettivamente il procedimento acquisitivo, limitandosi a richiedere - come espressamente previsto dall'art. 260 comma 2 c.p.p., peraltro nemmeno evocata dal ricorso - che lo stesso avvenga in modo da garantire l'integrità dei dati originali e la conformità e immodificabilità della copia estratta (cfr. Sez. 3, n. 37644 del 28/05/2015, R., Rv. 265180). Del tutto improprio è quindi il riferimento operato dalla difesa all'art. 191 c.p.p. per supplire al difetto di previsione in maniera specifica della menzionata sanzione, posto che tanto la registrazione delle immagini, quanto l'estrazione della copia delle medesime erano legittime. Ne consegue che eventuali deficienze nel processo acquisitivo dei dati



costituiscono al più mere irregolarità in grado di riflettersi esclusivamente sulla valutazione relativa alla genuinità ed attendibilità della prova e sulla relativa motivazione.

2.3 Peraltro, nel caso di specie, nemmeno trovano applicazione le disposizioni evocate dalla ricorrente, atteso che non si è proceduto ad alcuna perquisizione, posto che la "pen-drive" contenete la primaria copia delle immagini è stata consegnata dalla responsabile dell'esercizio commerciale, al più a concedere, ai sensi dell'art. 248 c.p.p. - disposizione la quale espressamente esclude che l'acquisizione possa ritenersi avvenuta tramite perquisizione -, né tantomeno all'esibizione di dati coperti da segreto ai sensi dell'art. 256 c.p.p. A ben vedere, inoltre, le censure della ricorrente si appuntano non tanto sull'estrazione dei dati dall'impianto di videoregistrazione, bensì sul successivo riversamento della copia delle immagini su altro supporto poi acquisito agli atti, operazione che nemmeno costituisce oggetto della disciplina invocata.

2.4 Le doglianze della ricorrente si rivelano poi, come accennato, generiche. Anzitutto la Corte ha espressamente motivato sulla ritenuta conformità del contenuto del DVD alla registrazione originaria, ma con tale apparato giustificativo il ricorso non si è invero confrontato. Né viene chiarito nel ricorso in cosa sarebbe effettivamente consistita la violazione delle norme evocate, posto che, come già ricordato, le stesse non tipizzano il processo acquisitivo e la ricorrente non ha precisato in che termini quello seguito avrebbe compromesso la genuinità o affidabilità dei dati probatori acquisiti. La sentenza ha poi evidenziato come agli atti siano presenti anche i fotogrammi tratti dalla registrazione del filmato originale effettuata da uno degli operanti, la quale non è stata in alcun modo oggetto di contestazione. Conseguentemente non viene indicato per quale motivo, nell'eventuale inutilizzabilità di quelle contenute nel DVD, gli stessi non sarebbero sufficienti a garantire la tenuta del ragionamento probatorio sviluppato dalla sentenza.

2.5 Manifestamente infondata è altresì l'eccepita violazione del diritto di difesa. L'acquisizione da parte della polizia giudiziaria di prova documentale, ancorché si tratti di filmati in forma digitale estratti da sistema informatizzato di videoregistrazione, non deve avvenire nel contraddittorio con l'indagato, non essendo ciò previsto da alcuna disposizione, mentre l'acquisizione processuale della prova nel caso di specie è avvenuta ritualmente nel dibattimento e nel rispetto di tale contraddittorio. Quanto alla mancata audizione della teste ^(omissis), i giudici di merito hanno fornito adeguata giustificazione della ritenuta superfluità della prova. Ed infatti, a tacer d'altro e come già accennato, oggetto di verifica non è la conformità del contenuto del DVD a quello della pen-drive, quanto a quello della registrazione originaria presente nel sistema, circostanza sulla quale la teste nulla avrebbe potuto riferire.

2.6 Infine è vero che la Corte ha negato che l'impianto di videosorveglianza costituisca un sistema informatico. Ma, per un verso, l'eventuale erroneità di tale affermazione, alla luce di quanto illustrato fino ad ora, è palesemente irrilevante e per l'altro nemmeno può ritenersi che effettivamente i giudici del merito abbiano errato. Non è dubbio, infatti, che un impianto di vigilanza e videoregistrazione composto di videocamere che non solo registrano le immagini, trasformandole in dati memorizzati e trasmessi ad altra componente dello stesso impianto secondo un programma informatico, ma che si avvale anche di un *hard disk* che riceve e memorizza tutte le immagini, rendendole estraibili e riproducibili per fotogrammi è riconducibile alla nozione di "sistema informatico" evocata dalla legge penale e sostanziale che l'ha implicitamente mutuata da quella fornita dalla Convenzione di Budapest, la quale considera tale qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchi elettronici interconnessi o collegati, uno o più dei quali, secondo un programma, svolge un trattamento automatico di dati (Sez. 2, n. 9870/12 del 14/12/2011, Archetti, Rv. 2524650). Deve però osservarsi come nel caso di specie che tali fossero le caratteristiche dell'impianto del supermercato teatro della vicenda è puramente ipotizzato dalla ricorrente, che infatti si limita a rilevare come "solitamente" un sistema di videosorveglianza le possedeva.

3. Venendo all'eccezione sollevata invece con il primo motivo del (omissis), deve rilevarsi la complessiva infondatezza. Manifestamente infondato è il ripetuto richiamo operato all'art. 299 comma 4-ter c.p.p., disposizione che vincola il giudice ad un accertamento medico sulle condizioni di salute dell'imputato al fine di verificarne la compatibilità con lo stato di detenzione e non già la capacità processuale. Quanto a quest'ultima, generiche si rivelano invece le censure del ricorrente, che in maniera meramente assertiva ha sostenuto nel giudizio di merito ed anche con il ricorso l'emergenza quantomeno di un *fumus* dell'incapacità del (omissis) di partecipare coscientemente al processo, mentre motivatamente la Corte territoriale ha respinto le obiezioni difensive sul punto, evidenziando in particolare le ragioni - contestate ancora una volta in maniera solo assertiva - della non incompatibilità tra la valutazione sulla capacità dell'imputato ed il riconoscimento del temporaneo impedimento del medesimo a partecipare all'udienza del 12 settembre 2018. Il rinvio di tale udienza evidenzia poi la manifesta infondatezza dell'eccezione relativa alla lesione del diritto di difesa, priva di fondamento anche con riguardo alla successiva udienza dove in maniera solo generica la difesa aveva eccepito la persistenza delle condizioni di salute dell'imputato.

4. Gli altri motivi della (omissis) sono infondati ed in parte manifestamente infondati o generici. La Corte ha chiarito quale sia stato il suo contributo concorsuale, evidenziando come la stessa sia stata coautrice della condotta di violenza privata, essendo stata cronologicamente la prima ad intimidire la persona offesa al fine di farla desistere dalla sua attività di vigilanza, nonché avendo rafforzato la volontà del fratello - autore dell'aggressione fisica da cui sono derivate le lesioni - anche attraverso il lancio della merce esposta, la cui finalità è solo congettzionalmente contestata con il ricorso. Dalla sentenza - e dallo stesso contenuto del ricorso - emerge poi che il (omissis) abbia agito "sgarbatamente" solo a seguito dell'aggressione verbale dell'imputata, il cui tenore, nemmeno contestato, era inequivocabilmente diretto a farlo desistere dal proseguire nella sua attività di vigilanza sull'operato della medesima e dei suoi complici, rimanendo del tutto irrilevante se tale attività rientrasse o meno tra i compiti "istituzionali" della persona offesa, che in ogni caso era un dipendente del supermercato e dunque pienamente legittimato a vigilare sulla merce esposta al fine di prevenire eventuali furti. Generica e versata in fatto è invece l'obiezione relativa alla valutazione della testimonianza del (omissis), che la Corte non solo ha considerato, ma la cui rilevanza ha escluso con motivazione con la quale la ricorrente non si è sostanzialmente confrontata soprattutto in relazione alla circostanza evocata dai giudici dell'appello per cui la richiesta di intervento del teste sarebbe avvenuta quando oramai il contributo rafforzativo all'azione del fratello già era stato realizzato e comunque elisa dal successivo comportamento dell'imputata. Manifestamente infondata è invece l'eccezione relativa al difetto di motivazione in merito alle doglianze proposte con il gravame di merito sulla non riferibilità soggettiva alla (omissis) dell'aggravante di cui all'art. 36 l. n. 104/1992, tema specificamente affrontato dalla sentenza con motivazione logica e coerente alle risultanze processuali esposte e non contestate e con la quale il ricorso non si è minimamente confrontato. Ancora generiche sono infine le doglianze concernenti il denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, decisione anch'essa ampiamente motivata dai giudici dell'appello, mentre manifestamente infondate sono quelle relative alla mancata concessione della sospensione condizionale, posto che la Corte ha confermato la pena irrogata in primo grado, la cui entità è ostativa al riconoscimento del beneficio invocato.

5. Colgono invece nel segno le censure proposte con il secondo motivo del ricorso del (omissis), al cui accoglimento consegue l'assorbimento di quelle contenute nel terzo e nel quarto. Infatti la Corte territoriale ha in maniera illogica ed apodittica escluso che il tentativo operato dall'imputato di trattenere il (omissis) (unico autore materiale del pestaggio) una volta che questo aveva fattivamente manifestato l'intenzione di

aggredire la persona offesa sia idoneo ad escludere il suo concorso morale nel reato, escludendo in particolare la sua volontà di rafforzare quella del complice. La sentenza argomenta dall'istantaneità e inefficacia dell'azione del (omissis), senza precisare però se ciò debba o meno imputarsi alla reazione del (omissis) al tentativo di farlo desistere. Non di meno non spiega perché, anche nei termini evidenziati, una tale condotta non rivelerebbe una volontà dissociativa e, soprattutto, in che termini il (omissis) si sarebbe comunque dovuto sentire sostenuto nella sua intenzione di passare alle vie del fatto nonostante l'atteggiamento manifestato dall'imputato. Del tutto illogico è poi il riferimento al fatto che il (omissis) si sia allontanato, dopo la consumazione del reato, in compagnia dei fratelli (omissis). Quanto, infine, alla valenza probatoria della partecipazione dell'imputato alla precedente fase di aggressione verbale della vittima, si tratta di argomento non decisivo nella misura in cui l'obiezione difensiva riguardava proprio la manifestata volontà da parte dell'imputato di evitare azioni violente, peraltro comprovato anche dal fatto che, al contrario della (omissis), egli non risulta essersi in alcun modo accanito nei confronti del (omissis) durante il pestaggio. Limitatamente all'imputazione di lesioni ed alla posizione del (omissis), pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo esame sul punto, mentre nel resto il ricorso dello stesso deve essere rigettato, con la conseguente definitività della sua condanna per il reato di violenza privata.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (omissis) limitatamente al reato di lesioni personali con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso del (omissis). Rigetta il ricorso di (omissis) che condanna al pagamento delle spese processuali.


Così deciso il 14/1/2019

Il Consigliere estensore

Luca Pistorelli

Il Presidente

Gerardo Sabone



Il Funzionario Giudiziario
Caterina LANZUISE